



---

# Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico

**Allegato 1: Basi legali**

---

## 1. Introduzione del voto elettronico (VE)

Cantone	Basi legali per l'introduzione del VE	Osservazioni
Confederazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 34 Costituzione federale della Costituzione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS <b>101</b>)</li> <li>Art. 8a e 12, 38, 49 legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (LDP, RS <b>161.1</b>)</li> <li>Art. 1 e art.5b legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE, RS <b>161.5</b>)</li> <li>Art. 27a segg. ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS <b>161.11</b>)</li> </ul>	<p>L'introduzione del VE è una competenza cantonale esercitata sotto la supervisione federale (autorizzazione del CF) durante la fase di sperimentazione (prima della generalizzazione del VE) nell'ambito di votazioni federali.</p> <p>Si applicano le limitazioni seguenti: 10% dell'elettorato federale e 30% dell'elettorato cantonale. Per il resto il CF ha la competenza di limitare/sospendere il VE se lo ritiene necessario (<i>ratio materiae, loci, temporae</i>).</p>
ZH	<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 4 Abs. 1 und Abs. 2 Gesetz über die politischen Rechte (GPR) vom 1. September 2003, <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7168DEACBA34A18DC12577F90034D397/\$file/161_1.9.03_71.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7168DEACBA34A18DC12577F90034D397/\$file/161_1.9.03_71.pdf</a></li> <li>§ 12 Abs. 1 und Abs. 2 Verordnung über die politischen Rechte (VPR) vom 27. Oktober 2004, <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/111997A9BA8A44B9C12577FA0045571C/\$file/161.1_27.10.04_71.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/111997A9BA8A44B9C12577FA0045571C/\$file/161.1_27.10.04_71.pdf</a></li> <li>Informatiksicherheitsverordnung vom 17. Dezember 1997 (<b>170.8</b>), <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/ Appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC125663A003BDAF4/\$file/170.8_17.12.97_21.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/ Appl/zhlex_r.nsf/0/C1256C610039641BC125663A003BDAF4/\$file/170.8_17.12.97_21.pdf</a></li> </ul>	<p>La possibilità di ricorrere al VE (votazioni ed elezioni) è prevista dalla legge e dall'ordinanza sui diritti politici (§ 4 GPR e § 12VPR). Il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplina i particolari.</p>
BE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 8 Abs. 2, Art. 11a, Art. 13 lit. c Gesetz über die politischen Rechte vom 5. Mai 1980 (GPR; BSG <b>141</b>), <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html</a></li> <li>Verordnung über die elektronische Stimmabgabe von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern vom 27. Oktober 2010 (ESASV; BSG <b>141.114</b>), <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html</a></li> </ul>	<p>La legge prevede la possibilità (votazioni ed elezioni) di ricorrere al VE qualora le condizioni siano adempite e stabilisce che il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplini i particolari.</p> <p>L'ordinanza sul VE del Consiglio di Stato disciplina i particolari delle sperimentazioni di VE con i SE (sistemi di voto elettronico) e l'hosting da parte di GE (soltanto votazioni).</p>
LU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 (StRG; SRL Nr. <b>10</b>), insbes. § 69a StRG, <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/642">http://srl.lu.ch/frontend/versions/642</a></li> <li>Verordnung über die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (SRL Nr. <b>12</b>), <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/9">http://srl.lu.ch/frontend/versions/9</a></li> </ul>	<p>La legge prevede la possibilità (votazioni ed elezioni) di ricorrere al VE qualora le condizioni siano adempite e stabilisce che il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplini i particolari.</p> <p>L'ordinanza sul VE del Consiglio di Stato disciplina i particolari delle sperimentazioni di VE con i SE e l'hosting da parte di GE (soltanto votazioni).</p>

FR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2, Art. 162 Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte (PRG), <a href="http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70">http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70</a></li> </ul>	<p>La possibilità di ricorrere al VE (votazioni ed elezioni) è prevista nelle disposizioni transitorie della legge cantonale sui diritti politici (art. 162) in deroga alle disposizioni sulle modalità di esercizio dei diritti politici, al fine di sperimentare le possibilità offerte dalla tecnica, nonché di adattare l'esercizio dei diritti politici a tali possibilità. Il Consiglio di Stato ha la competenza di decidere, d'intesa con i Comuni interessati.</p>
SO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 91<sup>bis</sup> Gesetz vom 22. September 1996 über die politischen Rechte (GpR, BGS <b>113.111</b>), <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3876">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3876</a></li> <li>• Art. 14<sup>bis</sup> "Die elektronische Stimmabgabe", § 39bis "Stimmabgabe" Verordnung über die politischen Rechte (VpR) <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3704">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3704</a></li> </ul>	<p>La legge cantonale sui diritti politici prevede l'introduzione del VE in modo limitato e controllato (votazioni ed elezioni). Il Consiglio di Stato disciplina le modalità d'intesa con i Comuni e la Confederazione.</p> <p>L'ordinanza cantonale prevede l'utilizzazione del VE conformemente alle prescrizioni federali concernenti i SE. Il capoverso 2 del §39bis prevede inoltre i motivi di nullità della scheda elettronica.</p>
BS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §6 und §8a Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlggesetz) vom 21. April 1994 <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2007">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2007</a></li> <li>• Verordnung vom 26. Mai 2009 über den Testbetrieb für die elektronische Stimmabgabe von Auslandschweizer Stimmberechtigten <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/1886">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/1886</a></li> </ul>	<p>La legge prevede la possibilità (generale) di ricorrere al VE e stabilisce che il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplini i particolari.</p> <p>L'ordinanza sul VE del Consiglio di Stato disciplina i particolari delle sperimentazioni di VE con i SE e l'hosting da parte di GE (votazioni ed elezioni).</p>
SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13<sup>bis</sup>, 15<sup>bis</sup> Gesetz 15. März 1904 über die vom Volke vorzunehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte vom (Wahlggesetz; SHR <b>160.100</b>), <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf</a></li> <li>• Verordnung vom 6. April 2010 über die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (SHR <b>169.101</b>), <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.101.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.101.pdf</a></li> </ul>	<p>La legge prevede la possibilità (generale) di ricorrere al VE qualora le condizioni siano adempiute e stabilisce che il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplini i particolari.</p> <p>L'ordinanza sul VE del Consiglio di Stato disciplina i particolari delle sperimentazioni di VE con i SE. L'ordinanza stabilisce che la supervisione sul VE sia esercitata dalla Cancelleria di Stato, la quale gestisce altresì la procedura di plausibilizzazione dell'urna elettronica.</p>
SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 16quater und Art. 65 Gesetz vom 4. Juli 1971 über die Urnenabstimmungen (UAG, sGS <b>125.3</b>), <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html">http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html</a></li> <li>• Art. 30sexies – Art. 30septies (Abschnitt IIIter) Vollzugsverordnung vom 17. August 1971 zum Gesetz über die Urnenabstimmungen (VV zum UAG, sGS <b>125.31</b>); <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.31.html">http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.31.html</a></li> </ul>	<p>La legge prevede la possibilità (generale) di ricorrere al VE qualora le condizioni siano adempiute e stabilisce che il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplini i particolari.</p> <p>L'ordinanza prevede la competenza del Consiglio di Stato di decidere sull'utilizzazione del VE. L'ordinanza stabilisce che la supervisione sul VE sia esercitata dall'ufficio elettorale del Cantone, il quale gestisce altresì la procedura di plausibilizzazione dell'urna elettronica.</p>

GR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 25 Abs. 3 Gesetz vom 17. Juni 2005 über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (GPR) (BR <b>150.100</b>), <a href="http://www.gr-lex.ch/frontend/versions/1475">www.gr-lex.ch/frontend/versions/1475</a></li> <li>• Art. 2 – 4, 9 und 9a Verordnung vom 20. September 2005 über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (VPR) (BR <b>150.200</b>) <a href="http://www.gr-lex.ch/frontend/versions/1359">www.gr-lex.ch/frontend/versions/1359</a></li> </ul>	<p>La legge conferisce al Consiglio di Stato (Governo) la competenza di decidere se ricorrere al VE (votazioni o elezioni) qualora le condizioni siano adempite.</p> <p>L'ordinanza prevede che i programmi utilizzati dai Comuni debbano consentire il trasferimento elettronico di dati al sistema di VE del Cantone. I Comuni accettano di effettuare tale trasferimento gratuitamente. Il Cantone si occupa di produrre le schede di VE destinate ai SE e se ne assume i costi.</p>
AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 17 Abs. 6 Gesetz vom 10. März 1992 über die politischen Rechte (GPR, SAR 131.100) <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1408">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1408</a></li> <li>• § 14d Verordnung vom 25. November 1992 zum Gesetz über die politischen Rechte (VGPR, SAR 131.111) <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206</a></li> </ul>	<p>La legge conferisce al Consiglio di Stato (Governo) la competenza di decidere se ricorrere al VE (votazioni o elezioni) qualora le condizioni siano adempite.</p> <p>L'ordinanza cantonale prevede l'utilizzazione del VE conformemente alle prescrizioni federali concernenti i SE. Il capoverso 2 del §14d prevede inoltre i motivi di nullità della scheda elettronica.</p>
TG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 10a Gesetz vom 15. März 1995 über das Stimm- und Wahlrecht (RB <b>161.1</b>); <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_1K1.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_1K1.pdf</a></li> <li>• §§ 4, 4a, 30a-d Verordnung vom 25. August 2003 zum Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (RB <b>161.11</b>); <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11K1.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11K1.pdf</a></li> </ul>	<p>La legge cantonale sui diritti politici prevede la possibilità per il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) di effettuare sperimentazioni di VE (votazioni, elezioni) d'intesa con i Comuni. Il Consiglio di Stato (<i>Regierungsrat</i>) disciplina i particolari.</p> <p>L'ordinanza disciplina l'introduzione del VE esclusivamente per i SE. Il §30d dell'ordinanza prevede l'istituzione di un ufficio elettorale (<i>Stimmbüro</i>) per il locale dei SE. Tale ufficio sovrintende allo svolgimento del VE, al decrittaggio dell'urna elettronica e al calcolo del risultato del voto elettronico.</p>
NE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loi du 28 septembre 2004 sur le guichet sécurisé unique (RSN <b>150.40</b>); <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/default.html">http://rsn.ne.ch/ajour/default.html</a></li> <li>• Règlement du 22 décembre 2004 d'exécution de la loi sur le guichet sécurisé unique (RSN <b>150.401</b>) <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/default.html">http://rsn.ne.ch/ajour/default.html</a></li> <li>• Décret du 3 octobre 2001 sur l'introduction à titre expérimental des moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques (RSN <b>141.03</b>) <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/default.html">http://rsn.ne.ch/ajour/default.html</a></li> </ul>	<p>L'utilizzazione del VE è prevista dal decreto del 3 ottobre 2001 la cui validità era inizialmente limitata al 31 dicembre 2005. Dopo una prima proroga fino al 31 dicembre 2008, il decreto è ormai prorogato a tempo indeterminato (cfr. art. 8 del decreto).</p> <p>Il decreto prevede non soltanto il ricorso al VE (votazioni ed elezioni) ma anche la firma elettronica. Il Consiglio di Stato ha la competenza di sperimentare i supporti elettronici in materia di diritti politici.</p> <p>La legge e il regolamento sul «Guichet Unique» (GU, sportello unico) prevedono che non sarà tenuto alcun registro temporaneo delle transazioni in caso di utilizzazione del GU per il voto elettronico (cfr. art. 12 della legge e art. 16 del regolamento). Il regolamento prevede peraltro che i voti criptati siano registrati dai server estremamente sensibili del GU (art.19).</p>

<p>GE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 48, al. 2 Constitution du 24 mai 1847 (Cst, <b>A 2 00</b>), <a href="http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_00.html">www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_00.html</a></li> <li>• Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP, <b>A 5 05</b>), <a href="http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a5_05.html">www.ge.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a5_05.html</a>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 50, al. 2</li> <li>- art. 56, let. a</li> <li>- art. 57</li> <li>- art. 60</li> <li>- art. 64, al. 2</li> <li>- art. 65A, al. 3</li> <li>- art. 67, al. 1</li> <li>- art. 74</li> <li>- art. 75B, al. 2</li> <li>- art. 79</li> <li>- art. 181</li> <li>- art. 183</li> <li>- art. 188, al. 2</li> <li>- art. 189A</li> <li>- art. 192</li> </ul> </li> <li>• Règlement d'application de la loi sur l'exercice des droits politiques (REDP, <b>A 5 05.01</b>) , <a href="http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a5_05p01.html">www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a5_05p01.html</a>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 14A</li> <li>- art. 14B</li> <li>- art. 14C</li> <li>- art. 14D</li> </ul> </li> </ul>	<p>Il VE è inserito nella <i>costituzione</i> cantonale come terzo canale di voto, alle modalità previste dalla legge (art. 48). Va osservato che il disegno di nuova costituzione approvato dalla Costituente nel giugno 2012 e votato dal popolo il 14 ottobre 2012 non menziona né i canali di voto né la commissione elettorale centrale (CEC).</p> <p>La legge (LEDP) prevede la possibilità di ricorrere al VE nelle <i>votazioni</i> (art. 50, 56, 57 e 60).</p> <p>L'art. 60 fornisce ulteriori <i>dettagli</i> sul VE nelle votazioni. In particolare sono disciplinati aspetti concernenti il materiale di voto, l'autenticazione dell'elettore, la procedura di voto, i requisiti di sicurezza concernenti la postazione utilizzata per votare e il termine per convalidare il proprio voto. Per il resto l'art. 60 prevede che il Consiglio di Stato emani le <i>prescrizioni di attuazione</i>, tra le quali devono figurare gli aspetti tecnici, di controllo e di sicurezza. Il Consiglio di Stato deve inoltre verificare regolarmente la sicurezza del sistema, sottoporlo a <i>controlli</i> ogni 3 anni e <i>pubblicare</i> i risultati. Le applicazioni di VE devono essere isolate. Il <i>codice sorgente</i> e altri documenti legati alla sicurezza non possono essere pubblicati. Tuttavia, i membri della CEC vi hanno sempre accesso. Il <i>codice sorgente</i> può per contro essere provato senza essere riprodotto da qualsiasi elettore che giustifichi un interesse ideale e che s'impegni a rispettarne la confidenzialità.</p> <p>L'art. 67 disciplina la fase dello <i>spoglio</i>, gli art. 74 e 181 disciplinano un eventuale secondo spoglio, l'art. 75B presenta le <i>competenze di controllo</i> della commissione elettorale centrale, compresa quella in materia di VE (cpv. 2). L'art. 79 concerne la <i>distruzione dei dati</i>, compresi quelli del VE e l'art. 183 stabilisce <i>sanzioni penali</i> complementari a quelle previste dal codice penale.</p> <p>Tra le disposizioni transitorie è inserito l'art. 188 (Deroga) che conferisce al Consiglio di Stato la competenza di decidere puntualmente di ricorrere al VE in occasione di <i>elezioni</i>.</p> <p>L'art. 198A prevede che sia svolta una <i>valutazione</i> degli effetti dell'introduzione del VE. L'art. 192, infine, ricorda che in caso di utilizzazione nelle votazioni federali il VE è sottoposto all'<i>autorizzazione</i> del Consiglio federale.</p> <p>Il 21.12.2011 (entrata in vigore il 29.12.2011), il regolamento (REDP) è stato completato con quattro articoli concernenti il VE, che illustrano l'inizializzazione dell'operazione, l'inizializzazione dell'urna elettronica, lo svolgimento della sessione di voto, lo spoglio dell'urna elettronica.</p> <p>Sono menzionati gli <i>obiettivi</i> seguenti: inviolabilità dell'urna e protezione del segreto di voto.</p> <p>Sono indicate le <i>misure</i> seguenti: partecipazione della CEC all'inizializzazione e</p>
-----------	--	---

		<p>allo spoglio dell'urna, misure organizzative volte a garantire che le responsabilità finalizzate alla sicurezza dell'urna siano ripartite tra diversi attori, l'istituzione di un'«urna di controllo» e la sua finalità, l'effettuazione dello spoglio soltanto la domenica della votazione dopo la scadenza del termine per votare per via elettronica e in presenza della CEC, nonché l'obbligo del segreto per i membri della CEC e il personale coinvolto.</p>
--	--	---

## 2. Armonizzazione cantonale / Centralizzazione dei cataloghi elettorali degli Svizzeri all'estero

Cantone	Basi legali per i cataloghi elettorali dei SE	Tenuta dei cataloghi elettorali dei SE
Confederazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 5b legge federale del 19 dicembre 1975 sui diritti politici degli Svizzeri all'estero (LDPSE, RS <b>161.5</b>) (cfr. anche circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente la revisione parziale dell'ordinanza sui diritti politici del 20 settembre 2002, FF <b>2002</b> 5891)</li> </ul>	Affinché gli svizzeri all'estero possano avvalersi del VE è indispensabile che i cataloghi dei SE siano centralizzati (preferibilmente) o armonizzati a livello cantonale. La trasposizione nella legislazione cantonale del requisito della centralizzazione / armonizzazione dell'art. 5b LDPSE sarebbe dovuta avvenire entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, dunque al più tardi il 30.06.2009.
ZH	<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 9 Abs. 1 und Abs. 2 Gesetz vom 1. September 2003 über die politischen Rechte (GPR, <b>161</b>), <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7168DEACBA34A18DC12577F90034D397/\$file/161_1.9.03_71.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/7168DEACBA34A18DC12577F90034D397/\$file/161_1.9.03_71.pdf</a></li> <li>Verordnung vom 27. Oktober 2004 über die politischen Rechte (VPR, <b>161.1</b>) <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/111997A9BA8A44B9C12577FA0045571C/\$file/161_1_27.10.04_71.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/111997A9BA8A44B9C12577FA0045571C/\$file/161_1_27.10.04_71.pdf</a></li> <li>Gesetz vom 6. Juni 1926 über das Gemeindewesen (Gemeindegesetz; <b>131.1</b>) <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/ Appl/zhlex_r.nsf/0/473E403A55FBCC75C12579E90020F804/\$file/131_1_6.6.26_77.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/ Appl/zhlex_r.nsf/0/473E403A55FBCC75C12579E90020F804/\$file/131_1_6.6.26_77.pdf</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni
BE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 70 Abs. 1 lit. a, Art. 76, Art. 76a Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR; BSG <b>141</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html</a></li> <li>Art. 3 Verordnung vom 10. Dezember 1980 über die politischen Rechte (VPR; BSG <b>141.112</b>), <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_112.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_112.html</a></li> <li>Verordnung vom 10. Dezember 1980 über das Stimmregister (BSG <b>141.113</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_113.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_113.html</a></li> <li>Art. 1 Abs. 3 lit. b, Art. 2 Abs. 1 und 3, Art. 3 Abs. 2 Gesetz vom 28. November 2006 über die Harmonisierung der amtlichen Register (RegG; BSG <b>152.05</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/152_05.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/152_05.html</a></li> <li>Art. 6, Art. 7 Verordnung vom 12. März 2008 über die Harmonisierung der amtlichen Register (RegV; BSG <b>152.051</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/152_051.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/152_051.html</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni
LU	<ul style="list-style-type: none"> <li>§§ 83a und 83b Stimmrechtsgesetz vom 25. Oktober 1988 (StRG, SRL <b>10</b>) <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/642">http://srl.lu.ch/frontend/versions/642</a></li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone
FR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 4 Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte (PRG, <b>115.1</b>), <a href="http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70">http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni

SO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 6, 7, 8 ff. Gesetz vom 22. September 1996 über die politischen Rechte (GpR, BGS <b>113.111</b>), <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3876">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3876</a></li> <li>• § 6 Verordnung vom 28. Oktober 1996 über die politischen Rechte (VpR, BGS <b>113.112</b>) <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3704">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3704</a></li> </ul>	
BS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 4 Gesetz über Wahlen und Abstimmungen (Wahlggesetz, <b>132.100</b>), <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2007">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2007</a></li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone
SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 13<sup>bis</sup>, 15<sup>bis</sup> Gesetz vom 15. März 1904 über die vom Volke vorzunehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte (Wahlggesetz; SHR <b>160.100</b>); <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/index.php?id=10079">http://rechtsbuch.sh.ch/index.php?id=10079</a> <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf</a></li> <li>• Verordnung vom 6. April 2010 über die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (SHR <b>169.101</b>) <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.101.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.101.pdf</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni
SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 31 und Art. 32 Verfassung vom 10. Juni 2001 des Kantons St. Gallen (KV, sGS <b>111.1</b>) <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs111.1.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs111.1.html</a></li> <li>• Art. 5, 5a und 5bis Gesetz vom 4. Juli 1971 über die Urnenabstimmungen (UAG, sGS <b>125.3</b>) <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html</a></li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone
GR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5 Gesetz über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (GPR, BR <b>150.100</b>), <a href="http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1475">www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1475</a></li> <li>• Art. 1 – 8 Verordnung über die politischen Rechte im Kanton Graubünden (VPR, BR <b>150.200</b>) <a href="http://www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1359">www.gr-lex.gr.ch/frontend/versions/1359</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni
AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 7 und 12b Gesetz vom 10. März 1992 über die politischen Rechte (GPR) (SAR <b>131.100</b>) <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1408">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1408</a></li> <li>• §§ 2 - 11 Verordnung vom 25. November 1992 zum Gesetz über die politischen Rechte (VGPR, SAR <b>131.111</b>), <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206</a></li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone
TG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• §§ 3a, 5 Gesetz vom 15. März 1995 über das Stimm- und Wahlrecht (RB <b>161.1</b>); <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_1K1.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_1K1.pdf</a></li> <li>• §§ 3, 4, 4a, 5 Verordnung vom 25. August 2003 zum Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (RB <b>161.11</b>), <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11K1.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11K1.pdf</a></li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone



NE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loi sur les droits politiques du 17 octobre 1984;</li> <li>• Règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques du 17 février 2003 <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/default.html">http://rsn.ne.ch/ajour/default.html</a></li> </ul>	armonizzazione, cataloghi tenuti dai Comuni
GE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensemble du chapitre I du Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP, <b>A 5 05</b>), <a href="http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a5_05.html">www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a5_05.html</a>:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• - art. 4</li> <li>• - art. 8</li> <li>• - art. 9</li> <li>• - art. 10</li> <li>• - art. 12</li> <li>• - art. 13</li> </ul> </li> </ul>	centralizzazione presso il Cantone

### 3. Protezione dei dati

Cantone	Basi legali per la protezione dei dati	Osservazioni
Confederazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD, RS <b>235.1</b>)</li> </ul>	
ZH	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesetz vom 12. Februar 2007 über die Information und den Datenschutz (IDG), <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/9F174CBC94C4502BC12577E10046DD53/\$file/170.4_12.2.07_71.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/9F174CBC94C4502BC12577E10046DD53/\$file/170.4_12.2.07_71.pdf</a></li> <li>Verordnung vom 28. Mai 2008 über die Information und den Datenschutz (IDV) <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/09443EB863CFEAEAC12574B900262448/\$file/170.41_28.5.08_62.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/app/zhlex_r.nsf/0/09443EB863CFEAEAC12574B900262448/\$file/170.41_28.5.08_62.pdf</a></li> <li>Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Geheimhaltung, den Datenschutz und die Daten- und Informationssicherheit bei der Erbringung von Informatikdienstleistungen</li> <li>Kommentar zu den AGB für die Geheimhaltung, den Datenschutz und die Daten- und Informationssicherheit bei der Erbringung von Informatikdienstleistungen</li> </ul>	
BE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 9 lit. c Datenschutzverordnung vom 22. Oktober 2008 (DSV; BSG <b>152.040.1</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/152_040_1.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/152_040_1.html</a></li> <li>Direktionsverordnung vom 3. Januar 2011 über Informationssicherheit und Datenschutz (ISDS DV; BSG <b>152.040.2</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/152_040_2.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/152_040_2.html</a></li> <li>Art 8 Abs. 7, Art. 11a Abs. 2 Gesetz vom 5. Mai 1980 über die politischen Rechte (GPR; BSG <b>141</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_1.html</a></li> <li>Art. 18, Art. 25 Verordnung vom 27. Oktober 2010 über die elektronische Stimmabgabe von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern (ESASV; BSG <b>141.114</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html</a></li> </ul>	
LU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesetz vom 2. September 1990 über den Schutz von Personendaten (SRL <b>38</b>) <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/712">http://srl.lu.ch/frontend/versions/712</a></li> <li>§§ 16 und 17 Verordnung über die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/9">http://srl.lu.ch/frontend/versions/9</a></li> </ul>	
FR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesetz vom 25. November 1994 über den Datenschutz (DSchG; <b>17.1</b>), <a href="http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1626">http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/1626</a></li> </ul>	
SO	<ul style="list-style-type: none"> <li>§ 15 ff. Informations- und Datenschutzgesetz vom 21. Febr. 2001 (InfoDG; BGS <b>114.1</b>), <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3652">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3652</a></li> </ul>	
BS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gesetz vom 9. Juni 2010 über die</li> </ul>	

Cantone	Basi legali per la protezione dei dati	Osservazioni
	<p>Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzgesetz, IDG)  <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2009">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2009</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung vom 9. August 2011 über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzverordnung, IDV, <b>153.270</b>),  <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2107">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2107</a></li> </ul>	
SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz vom 7. März 1994 über den Schutz von Personendaten (Kantonales Datenschutzgesetz) (SHR <b>174.100</b>)  <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/174.100.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/174.100.pdf</a></li> <li>• Verordnung vom 28. Februar 1995 über den Schutz von Personendaten (Kantonale Datenschutzverordnung, SHR <b>174.101</b>)  <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/174.101.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/174.101.pdf</a></li> </ul>	
SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 2 Verfassung des Kantons St.Gallen vom 10. Juni 2001 (KV, sGS <b>111.1</b>)  <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs111.1.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs111.1.html</a></li> <li>• Datenschutzgesetz vom 20. Januar 2009 (DSG, sGS <b>142.1</b>)  <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs142.1.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs142.1.html</a></li> <li>• Verordnung über die Informatiksicherheit vom 24. Februar 2004 (sGS <b>142.21</b>)  <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs142.21.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs142.21.html</a></li> <li>• Verordnung über das Staatsarchiv vom 26. Juni 1984 (sGS <b>271.1</b>)  <a href="http://www.gallex.ch/gallex/2/fs271.1.html">www.gallex.ch/gallex/2/fs271.1.html</a></li> <li>• Verordnung über die Gemeindecarchive vom 26. Juni 1984 (sGS <b>151.57</b>)  <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs151.57.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs151.57.html</a></li> </ul>	
GR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantonales Datenschutzgesetz vom 10. Juni 2001 (KDSG, BR <b>171.100</b>)  <a href="http://www.grlex.gr.ch/frontend/versions/707">http://www.grlex.gr.ch/frontend/versions/707</a></li> </ul>	
AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz vom 24. Oktober 2006 über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (IDAG) (SAR <b>150.700</b>)  <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1410">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1410</a></li> <li>• Verordnung vom 26. September 2007 zum Gesetz über die Information der Öffentlichkeit, den Datenschutz und das Archivwesen (VIDAG, SAR <b>150.711</b>)  <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/306">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/306</a></li> </ul>	

TG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz vom 9. November 1987 über den Datenschutz (Datenschutz, RB <b>170.7</b>)</li> <li>• Verordnung vom 4. November 2008 des Regierungsrates zum Gesetz über den Datenschutz (Datenschutzverordnung, RB <b>170.71</b>) www.rechtsbuch.tg.ch</li> </ul>	
NE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loi du 30 septembre 2008 sur la protection des données (LCPD, RSN <b>150.30</b>) <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/default.html">http://rsn.ne.ch/ajour/default.html</a></li> </ul>	
GE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loi du 5 octobre 2001 sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (LIPAD, <b>A 2 08</b>), <a href="http://www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_08.html">www.geneve.ch/legislation/rsg/f/s/rsg_a2_08.html</a>.</li> <li>• Règlement du 21 décembre 2011 d'application de la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles (RIPAD, <b>A 2 08.01</b>), . <a href="http://www.ge.ch/legislation/">www.ge.ch/legislation/</a></li> </ul>	

#### 4. Trasparenza, opinione pubblica e osservazione

Cantone	Basi legali, trasparenza, opinione pubblica, osservazione	Osservazioni
Confederazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 27m cpv. 2, 27g cpv. 3 ordinanza del 24 maggio 1978 sui diritti politici (ODP, RS <b>161.11</b>)</li> <li>• Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, RS <b>152.3</b>)</li> </ul>	
ZH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 49Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2005, <a href="http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/EAB333A20DE7880DC125796B00486A3E/\$file/101_27.2.05_75.pdf">http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/EAB333A20DE7880DC125796B00486A3E/\$file/101_27.2.05_75.pdf</a></li> </ul>	Le autorità informano di propria iniziativa e su richiesta sulle loro attività, sempreché interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.
BE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 27 – Art. 31 Gesetz vom 2. November 1993 über die Information der Bevölkerung (Informationsgesetz, IG; BSG <b>107.1</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/107_1.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/107_1.html</a></li> <li>• Art. 1 - Art. 5, Art. 7 - Art. 16 Verordnung vom 26. Oktober 1994 über die Information der Bevölkerung (Informationsverordnung, IV; BSG <b>107.111</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/107_111.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/107_111.html</a></li> <li>• Art. 20 Verordnung über die elektronische Stimmabgabe von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern vom 27. Oktober 2010 (ESASV; BSG <b>141.114</b>) <a href="http://www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html">www.sta.be.ch/belex/d/1/141_114.html</a></li> </ul>	
LU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verordnung vom 6. Juli 2012 über die versuchsweise Einführung der elektronischen Stimmabgabe für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer (SRL <b>10</b>), <a href="http://srl.lu.ch/frontend/versions/9">http://srl.lu.ch/frontend/versions/9</a></li> </ul>	
FR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 162 Gesetz vom 6. April 2001 über die Ausübung der politischen Rechte (PRG) <a href="http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70">http://bdlf.fr.ch/frontend/versions/70</a></li> </ul>	L'urna è decrittata centralmente dai collaboratori responsabili della Cancelleria dello Stato.
SO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 12 ff. Informations- und Datenschutzgesetz vom 21. Febr. 2001 (InfoDG; BGS <b>114.1</b>) <a href="http://bgs.so.ch/frontend/versions/3652">http://bgs.so.ch/frontend/versions/3652</a></li> </ul>	Nel Cantone di SO vige il principio di trasparenza. Il processo di determinazione dei risultati non è pubblico; non sono ammessi osservatori nell'ufficio elettorale. L'urna è decrittata centralmente dai collaboratori responsabili della Cancelleria dello Stato.
BS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gesetz vom 9. Juni 2010 über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzgesetz, IDG) <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2009">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2009</a></li> <li>• Verordnung über die Information und den Datenschutz (Informations- und Datenschutzverordnung, IDV, <b>153.270</b>), <a href="http://www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2107">www.gesetzessammlung.bs.ch/frontend/versions/2107</a></li> </ul>	

SH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 47 Verfassung des Kantons Schaffhausen vom 17. Juni 2002 (SHR <b>101.000</b>) <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/101.000.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/101.000.pdf</a></li> <li>• Art. 8, 8a, 8b Gesetz über die Organisation der Regierungs- und Verwaltungstätigkeit vom 18. Februar 1985 (SHR <b>172.100</b>) <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/172.100.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/172.100.pdf</a></li> <li>• Art. 57 Gesetz vom 15. März 1904 über die vom Volke vorzunehmenden Abstimmungen und Wahlen sowie über die Ausübung der Volksrechte (Wahlgesetz, SHR <b>160.100</b>) <a href="http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf">http://rechtsbuch.sh.ch/fileadmin/Redaktoren/Dokumente/gesetzestexte/Band_1/160.100.pdf</a></li> </ul>	<p>Il decrittaggio avviene nell'ufficio elettorale cantonale situato nel palazzo governativo – accessibile agli interessati.</p>
SG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 5<sup>bis</sup>, Art. 6 – 10, Art. 16ter, Art. 37 – 41bis, Art. 43, Art. 51 Gesetz vom 4. Juli 1971 über die Urnenabstimmungen (UAG, sGS <b>125.3</b>), <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs125.3.html</a></li> <li>• Art. 30<sup>quinquies</sup>, Art. 30<sup>septies</sup> Vollzugsverordnung vom 17. August 1971 zum Gesetz über die Urnenabstimmungen (VV zum UAG, sGS <b>125.31</b>) <a href="http://www.gallex.ch/gallex/1/fs125.31.html">www.gallex.ch/gallex/1/fs125.31.html</a></li> </ul>	<p>Catalogo elettorale pubblico; scrutatori; controllo del voto per corrispondenza; risultato dei Comuni; pubblicazione del risultato della votazione; ufficio elettorale del Cantone per le elezioni proporzionali; ufficio elettorale per l'espressione del voto degli Svizzeri all'estero; sorveglianza prove di voto elettronico.</p>
GR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Der Kanton GR kennt keine Bestimmungen, welche die Öffentlichkeit des Ergebnisermittlungsvorganges regeln.</li> </ul>	<p>Nelle pubblicazioni del Governo sul foglio ufficiale cantonale, a proposito di elezioni e votazioni è stata inserita la seguente indicazione: «Voto elettronico ... L'urna elettronica verrà decodificata .... presso la Cancelleria dello Stato. Chi desiderasse assistere a questo processo è pregato di annunciarsi telefonicamente entro venerdì, alle ore 16 (081 257 22 10 oppure per e-mail [webvote@.gr.ch])».</p>
AG	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 14b, § 14e und § 16 Abs. 1 Verordnung vom 25. November 1992 zum Gesetz über die politischen Rechte (VGPR, SAR <b>131.111</b>), <a href="https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206">https://gesetzessammlungen.ag.ch/frontend/versions/1206</a></li> </ul>	<p>Applicazione per analogia delle disposizioni della legislazione sui diritti politici degli Svizzeri all'estero e l'ufficio elettorale degli Svizzeri all'estero. Per il conteggio dei voti degli Svizzeri all'estero è istituito un ufficio elettorale, i cui responsabili (responsabile e vice) sono nominati dal Consiglio di Stato (CdS). Durante la votazione occorre assicurare che gli elettori abbiano libero accesso ai locali di voto (restrizione di fatto poiché, secondo il § 18 VGPR, l'ufficio elettorale degli Svizzeri all'estero non definisce un orario per l'apertura dell'urna; è tuttavia possibile un'intesa preliminare sull'accesso).</p>

<p>TG</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keine spez. Rechtsgrundlage für die elektronische Entschlüsselung</li> <li>• § 30d, § 7 Verordnung des Regierungsrates vom 25. August 2003 zum Gesetz über das Stimm- und Wahlrecht (RB <b>161.11</b>), <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11Zneu.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/161_11Zneu.pdf</a></li> <li>• Gesetz vom 9. November 1987 über den Datenschutz (RB <b>170.7</b>), <a href="http://www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/170_7b.pdf">www.rechtsbuch.tg.ch/pdf/100/170_7b.pdf</a></li> </ul>	<p>L'urna è decrittata centralmente dai collaboratori responsabili della Cancelleria dello Stato. L'ufficio elettorale degli Svizzeri all'estero sorveglia lo svolgimento, la decodifica e il conteggio dei voti espressi mediante voto elettronico. Per il resto valgono le stesse indicazioni applicabili ai giorni di votazione. L'ufficio elettorale cantonale determina, nel caso concreto e a seconda dei bisogni e delle possibilità, l'accesso alla pubblicazione cantonale dei risultati.</p>
<p>NE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Loi du 28 juin 2006 sur la transparence des activités étatiques (LTAE, <b>150.50</b>), <a href="http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/15050.pdf">http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/15050.pdf</a></li> </ul>	
<p>GE</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art 60, art. 75A, 75B Loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP, <b>A 5 05</b>), <a href="http://www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a5_05.html">www.ge.ch/legislation/rsg/f/rsg_a5_05.html</a></li> </ul>	<p>cfr. art. 60 LEDP (pubblicazione del codice sorgente, dei risultati della verifica...)</p>



---

# Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico

**Allegato 2: Basi legali per gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto**

---



**Allegato 2: Basi legali per gli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto**

<b>Kanton VE Canton VE Cantone VE</b>	<b>Stimm- und Wahlrecht Eidgenössische Ebene Droit de vote actif et passif niveau fédéral Diritto di voto a livello federale</b>	<b>Stimm- und Wahlrecht Kantonale Ebene Droit de vote actif et passif niveau cantonal Diritto di voto a livello cantonale</b>	<b>Stimm- und Wahlrecht Gemeindeebene Droit de vote actif et passif niveau communal Diritto di voto a livello comunale</b>
<b>ZH</b>	X	Soltanto per le elezioni del CdS	-
<b>BE</b>	X	X	-
<b>LU</b>	X	-	-
<b>FR</b>	X	X	-
<b>SO</b>	X	X	-
<b>BS</b>	X	-	-
<b>SH</b>	X		
<b>SG</b>	X	-	-
<b>GR</b>	X	X	I Comuni <u>possono</u> concedere il diritto di voto agli svizzeri all'estero nelle questioni comunali ( <i>finora non utilizzato</i> ).
<b>AG</b>	X	-	-
<b>TG</b>	X	-	-
<b>NE</b>	X	X	X
<b>GE</b>	X	X	-



---

# **Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico**

**Allegato 3: Interventi parlamentari a livello federale e cantonale**

---

## Interventi a livello federale

Partito	Consiglio nazionale/Stati	Rif.	Intervento	Link Curia Vista
PPD	Brigitte Häberli-Koller	06.3538	<i>Interpellanza</i> Partecipazione al voto dei giovani	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063538">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063538</a>
PPD	Brigitte Häberli-Koller	06.3686	<i>Mozione</i> Governo elettronico. Offerte in seno alla Confederazione	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063686">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063686</a>
PSS	Susanne Leutenegger Oberholzer	07.3197	<i>Mozione</i> Voto elettronico, in particolare per gli Svizzeri all'estero	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073197">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073197</a>
PLR	Markus Hutter	07.3455	<i>Mozione</i> Voto elettronico per gli Svizzeri all'estero	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073455">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073455</a>
PSS	Pascale Bruderer	07.3630	<i>Interpellanza</i> Attuazione della legge sui disabili. Prestazioni Internet accessibili anche ai disabili	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073630">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20073630</a>
PLR	Markus Hutter	07.5065	<i>Ora delle domande</i> Voto elettronico	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20075065">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20075065</a>
PPD	Edith Graf Litscher	07.5237	<i>Ora delle domande</i> Voto elettronico	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20075237">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20075237</a>
LG	Josef Zisyadis	08.486	<i>Iniziativa parlamentare</i> Iscrizione della trasparenza del voto nella Costituzione federale	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20080486">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20080486</a>
PSS	Jacqueline Fehr	08.3908	<i>Mozione</i> Rafforzare la democrazia grazie alla raccolta elettronica di firme	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20083908">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20083908</a>
PSS	Jean-Claude Rennwald	09.3174	<i>Postulato</i> Votazioni ed elezioni. Attenzione alla frode	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093174">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093174</a>

**Allegato 3: Interventi parlamentari a livello federale e cantonale**

<b>Partito</b>	<b>Consiglio nazionale/Stati</b>	<b>Rif.</b>	<b>Intervento</b>	<b>Link Curia Vista</b>
UDC	Dominique Baettig	09.3573	<i>Interpellanza</i> Legittimità e affidabilità del voto per corrispondenza e del voto elettronico	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093573">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093573</a>
PLR	Christian Wasserfallen	09.3495	<i>Interpellanza</i> Progetto di e-government e utilizzo di software open source	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093495">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20093495</a>
PES	Luc Recordon	10.3251	<i>Interpellanza</i> Rischi democratici legati al voto elettronico	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103251">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20103251</a>
PSS	Hildegard Fässler-Osterwalder	11.3879	<i>Mozione</i> Voto elettronico per tutti gli svizzeri all'estero entro il 2015	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113879">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20113879</a>
PES	Luc Recordon	12.3262	<i>Interpellanza</i> Affidabilità e credibilità del voto elettronico	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123262">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123262</a>
PSS	Jean Christophe Schwaab	12.3288	<i>Interpellanza</i> Voto elettronico. Stimolare l'innovazione per garantire la sicurezza	<a href="http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123288">http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20123288</a>

### Allegato 3: Interventi parlamentari a livello federale e cantonale

#### Interventi a livello cantonale

Cantone	Partito	Deputato	Anno		Link parere del Governo cantonale
SG	PPD	Markus Bollhalder	2008	<i>Interpellation</i> E-Voting für den Kanton St.Gallen	<a href="https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=45709C76-1046-4ECB-BFD4-8F2451627183&amp;ziel=1">https://www.ratsinfo.sg.ch/content/ris/home/geschaeftssuche.geschaeftdetail.html?geschaeftid=45709C76-1046-4ECB-BFD4-8F2451627183&amp;ziel=1</a>
ZH	UDC	Claudio Zanetti	2009	<i>Anfrage</i> Kosten und Nutzen von E-Voting	<a href="http://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/Deba8e815-0155-4cb0-8075-a5f47e4c968c/R09096.pdf#View=Fit">http://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/Deba8e815-0155-4cb0-8075-a5f47e4c968c/R09096.pdf#View=Fit</a>
BL	PPD	Sabrina Mohn	2010	<i>Motion</i> Für die rechtliche Grundlage für die Einführung von E-Voting	<a href="http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parllk/vorstoesse/2010/2010-048.pdf">http://www.baselland.ch/fileadmin/baselland/files/docs/parllk/vorstoesse/2010/2010-048.pdf</a>
VD	PSS	Jean Christophe Schwaab	2010	<i>Motion</i> Le vote électronique est dangereux pour la démocratie : arrêtons les frais !	<a href="http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-8-fevrier-2011/motion-jean-christophe-schwaab-le-vote-electronique-est-dangereux-pour-la-democratie-arretons-les-frais/">http://www.vd.ch/autorites/grand-conseil/seance-du-8-fevrier-2011/motion-jean-christophe-schwaab-le-vote-electronique-est-dangereux-pour-la-democratie-arretons-les-frais/</a>
AG	Verdi	Grüne Fraktion	2011	<i>Interpellation</i> Vorläufiger Stopp von Vote électronique im Kanton Zürich	<a href="http://www.ag.ch/grossrat/iga_grw_ges.php?GesNr=803690&amp;AbfDetailNew=1">http://www.ag.ch/grossrat/iga_grw_ges.php?GesNr=803690&amp;AbfDetailNew=1</a>
ZH	PSS	Ursina Egli	2011	<i>Anfrage</i> Dem E-Voting endlich zum Durchbruch verhelfen	<a href="http://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/Dea65f920-5f4d-455e-8260-ba2704cc70db/1508_A5.pdf#View=Fit">http://www.kantonsrat.zh.ch/Dokumente/Dea65f920-5f4d-455e-8260-ba2704cc70db/1508_A5.pdf#View=Fit</a>
VS	PPD	Pascal Dubosson	2011	<i>Postulat</i> E-Voting	<a href="http://www.vs.ch/Data/vos/docs/2012/04/2012.05_POS_1.143_E-Voting_ANT.pdf">http://www.vs.ch/Data/vos/docs/2012/04/2012.05_POS_1.143_E-Voting_ANT.pdf</a>
SZ	UDC	Roland Urech	2012	<i>Interpellation</i> E-Voting	Noch nicht behandelt
BE	PSS UDC	Adrian Wüthrich Walter Messerli	2012	<i>Motion</i> Einheitliches briefliches Abstimmungsverfahren und Förderung E-Voting	<a href="http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-67d2ae18e5cd4a57b5bfc3c474549e0b.html">http://www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche/geschaeft.gid-67d2ae18e5cd4a57b5bfc3c474549e0b.html</a>



---

# **Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico**

**Allegato 4: Estratto dal rapporto OSCE sulle elezioni del Consiglio nazionale  
2011 (Raccomandazioni sul voto elettronico)**

---

## Raccomandazioni sul voto elettronico

1. Il voto via Internet dovrebbe essere disciplinato in dettaglio nella legge. Questo potrebbe includere disposizioni concernenti le fasi procedurali del voto elettronico, norme per i metodi crittografici, requisiti sulle prove, mansioni e responsabilità operative, esigenze in materia di autenticazione, nonché l'aspetto delle convenzioni governative concernenti l'*hosting* da parte di altri Cantoni o l'esternalizzazione a ditte private.
2. Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati, si raccomanda di sviluppare una procedura formale che stabilisca come disporre di dati personali archiviati su supporto elettronico.
3. La procedura di stampa dei certificati elettorali dovrebbe essere riesaminata in modo da garantire la sicurezza dei dati sensibili e la protezione contro potenziali abusi delle credenziali da parte di persone non autorizzate.
4. Si potrebbe valutare un sistema per offrire agli elettori la possibilità di verificare che il loro voto sia stato espresso e registrato secondo la loro volontà, come pure di dotarli di mezzi contro tentativi di coercizione o altre forme di manipolazione. Ciò potrebbe includere opzioni che consentano ai votanti di cancellare il loro voto precedente, esprimendone un altro via Internet o di persona.
5. Per il crittaggio e la trasmissione dei voti elettronici dovrebbe essere utilizzato il massimo livello di sicurezza disponibile per assicurare la solidità del processo e la segretezza del voto. Le autorità dovrebbero passare in rassegna i metodi crittografici esistenti per il voto in Internet allo scopo di considerare ogni potenziale lacuna nella sicurezza dei sistemi.
6. Potrebbe essere raggiunto un maggior livello di sicurezza se le urne elettroniche non fossero decriptate fino all'avvio del conteggio dei voti.
7. La maggior parte dei Cantoni utilizza già una pellicola di sicurezza per proteggere la password assegnata ad ogni elettore. Un utilizzo di questo metodo in tutti i Cantoni andrebbe a beneficio della sicurezza e della segretezza del voto.
8. Tutte le autorità cantonali dovrebbero considerare, quale buona prassi, la possibilità di assumere uno staff tecnico allo scopo di assicurare una supervisione adeguata e un controllo del proprio sistema di voto per Internet, nonché per evitare di fare eccessivamente capo a operatori esterni.
9. Per l'utilizzo del materiale crittografico si raccomanda che tutti i Cantoni aderiscano a buone prassi che prevedano che la chiave privata sia generata in occasione di una riunione pubblica, che sia divisa in parti separate e condivisa da almeno due persone la cui collusione sia improbabile. Preferibilmente tale chiave dovrebbe essere generata e archiviata con l'ausilio di metodi crittografici sicuri (quali le *smart card*). Anche le procedure essenziali, quali il decriptaggio di voti elettronici, potrebbero svolgersi in occasione di riunioni pubbliche.
10. Prima di ogni elezione dovrebbero tenersi sperimentazioni autorizzate del voto elettronico in modo da garantire l'osservanza della legislazione, la sicurezza del sistema e la precisione, nonché la segretezza del voto. Occorrerebbe allestire un elenco dei criteri che serva da base per le sperimentazioni. È raccomandabile pubblicare i risultati di queste sperimentazioni.
11. Al fine di soddisfare i requisiti legali e di assicurare la solidità dei sistemi elettronici di voto occorre istituire un organo indipendente, incaricato di certificare tutti i sistemi, inclusi i controlli indipendenti/in terza persona. Quale base dell'operato dell'organo indipendente dovrebbero essere stabilite norme sulla certificazione inequivocabili, scritte e verificabili – da riesaminare e aggiornare regolarmente – che interessino settori quali la sicurezza, la trasparenza, l'affidabilità, la funzionalità e la protezione della segretezza del voto.
12. Conformemente alle buone prassi internazionali, è raccomandabile che le valutazioni del voto elettronico siano svolte da un organo indipendente e che i relativi rapporti siano pubblicati.
13. Al fine di mantenere l'elevata fiducia del pubblico nel voto elettronico, occorrerà intensificare ulteriormente gli scambi di buone pratiche tra i Cantoni, spiegare gli elementi tecnici e operativi e garantire sistemi appropriati di salvaguardia della trasparenza e dell'affidabilità. La Cancelleria federale, per mezzo della *task force* sul voto elettronico, potrebbe assumere un ruolo chiave nel comunicare le informazioni ai partiti politici, alla società civile e al pubblico in generale.



---

# **Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico**

**Allegato 5: Basi comuni di calcolo riferite al voto elettronico**

---



**Allegato 5: Basi comuni di calcolo riferite al voto elettronico**

	<b>Costi</b>	<b>Contenuti delle voci di costo</b>	<b>Cantone ospitante</b>	<b>Cantone ospite / Ct. facente parte del consorzio</b>
<b>1</b>	<b>Costi/Investimenti unici per il VE</b>			
<b>1.1</b>	<b>Software per il VE</b>			
1.1.1	Sviluppo di sistemi di VE	Sviluppo e sperimentazione del software VE	x	
1.1.2	Costi d'acquisto e d'installazione di ulteriori software	Ulteriori software di sicurezza, software per le banche dati ecc.	x	
1.1.3	Licenze	Diverse licenze per software e trasmissioni	x	x
<b>1.2</b>	<b>Infrastruttura IT per il VE</b>			
1.2.1	Costi d'acquisto e d'installazione dell'infrastruttura IT centrale per il VE	Costi centro di calcolo, server, <i>firewalls</i> , rete, costi di costruzione locali cdc ecc.	x	
1.2.2	Costi d'acquisto e installazione dell'infrastruttura IT decentralizzata per il VE	Costi per l'hardware e il software decentralizzato (p. es. apparecchi di scansione dei Comuni)	x	x
<b>1.3</b>	<b>Catalogo elettorale</b>			
1.3.1	Sviluppo, acquisto di banche dati contenenti i cataloghi elettorali	Spese tecniche per le banche dati contenenti i cataloghi elettorali	x	x
1.3.2	Sviluppo di interfacce concernenti i cataloghi elettorali per i sistemi di VE	Future interfacce standard eCH (in futuro le interfacce devono figurare nelle banche dati contenenti i cataloghi elettorali [software dei Comuni])	x	x
<b>1.4</b>	<b>Hosting / consorzio</b>			
1.4.1	Partecipazione ai costi	Partecipazione unica ai costi in caso di hosting / Utilizzazione della copia di un sistema		x
<b>1.5</b>	<b>Adeguamenti del sistema</b>			
1.5.1	Ulteriore sviluppo di sistemi di VE	Ulteriore sviluppo e sperimentazione di software VE	x	x
<b>1.6</b>	<b>Certificazione</b>			
1.6.1	Costi per la certificazione	Certificazione del sistema da parte di un organo esterno	x	

## Allegato 5: Basi comuni di calcolo riferite al voto elettronico

Costi		Contenuti delle voci di costo	Cantone ospitante	Cantone ospite / Ct. facente parte del consorzio
<b>2</b>	<b>Costi/investimenti annuali ricorrenti per il VE</b>			
<b>2.1</b>	<b>Sistemi di VE</b>			
2.1.1	Costi d'esercizio sistemi VE	Costi di manutenzione e di licenza del software VE	x	x
2.1.2	Costi d'esercizio infrastruttura IT per il VE	Costi di manutenzione e d'esercizio cdc, server, rete ecc.	x	x
2.2.1	Verifiche esterne dei requisiti in materia di sicurezza dei sistemi di VE	<i>Audit</i> esterni, <i>penetration test</i> , costi per i gruppi di accompagnamento ecc.	x	
<b>2.3</b>	<b>Collaborazione sul VE / Sviluppo del VE</b>			
2.3.1	Costi per la collaborazione Confederazione e Cantoni sul VE	Costi per riunioni e sedute	x	x
2.3.2	Costi ricerca e sviluppo del VE	Mandati di studio, costi per riunioni e sedute	x	x
2.3.3	Costi per consessi e commissioni cantonali	Costi per riunioni	x	x
<b>2.4</b>	<b>Hosting da parte di GE</b>			
2.4.1	Costi di abbonamento	Tasse annuali in caso di hosting		x
<b>2.5</b>	<b>Costi specifici per votazione</b>			
2.5.1	Costi d'esercizio sistemi di VE per votazione	Costi conteggiati dai Cantoni ospitanti o fornitori per ogni votazione		x
2.5.2	Informazioni per gli aventi diritto di voto	Foglio illustrativo concernente il voto elettronico, lettera accompagnatoria concernente il voto elettronico	x	x
2.5.3	Carta e stampa certificati elettorali	Carta e procedimento di stampa, costi supplementari per certificati elettorali VE rispetto ai certificati elettorali convenzionali	x	x
2.5.4	Imballaggio e spedizione materiale di voto	Costi supplementari prestazioni interne ed esterne per l'imballaggio e la spedizione	x	x
2.5.5	Spese di porto per la rispedizione del materiale di voto	Spese supplementari di porto	x	x
2.5.6	Costi per scambio dati catalogo elettorale / sistema di VE	Spese tecniche per la preparazione e la consegna dei dati concernenti i cataloghi elettorali per i sistemi di VE	x	x
2.5.7	Costi per il conteggio dei voti dell'ufficio elettorale	in part. costi supplementari per costi del personale	x	x
<b>2.6</b>	<b>Costi del personale</b>			
2.6.1	Costi per la direzione dei progetti nei cantoni con il VE	Costi del personale per la direzione dei progetti dei Cantoni e collaboratori supplementari coinvolti nei progetti di VE	x	x
2.6.2	Mandati esterni	Costi per mandati esterni a specialisti	x	x

**Allegato 5: Basi comuni di calcolo riferite al voto elettronico**

	<b>Costi</b>	<b>Contenuti delle voci di costo</b>	<b>Cantone ospitante</b>	<b>Cantone ospite / Ct. facente parte del consorzio</b>
<b>2.7</b>	<b>Pubbliche relazioni</b>			
2.7.1	Costi di pubbliche relazioni	Costi per pubblicazioni su Internet e stampati	x	x
2.7.2	Costi per pubblicazioni sul VE	Costi per pubblicazioni su Internet e stampati	x	x
<b>3</b>	<b>Ammortamenti di investimenti unici</b>			
<b>3.1</b>	<b>Sistemi di VE</b>			
3.1.1	Hardware (5 anni)		x	
3.1.2	Software (3 anni)		x	
3.1.3	Licenze (a seconda della scadenza)		x	
3.1.4	Certificazioni (a seconda della scadenza)		x	

**Allegato 5: Basi comuni di calcolo riferite al voto elettronico**

	<b>Entrate</b>	<b>Contenuto delle voci di entrata</b>	<b>Cantone ospitante</b>	<b>Cantone ospite / Ct. facente parte del consorzio</b>
<b>1</b>	<b>Entrate uniche VE</b>			
1.1	<b>Hosting da parte di GE</b>			
1.1.1	Partecipazione ai costi	Partecipazione ai costi in caso di hosting	x	
1.2	<b>Adeguamenti del sistema</b>			
1.2.1	Partecipazione ai costi	Partecipazione agli adeguamenti del sistema	x	
<b>2</b>	<b>Entrata annuale ricorrente VE</b>			
2.1	<b>Hosting da parte di GE</b>			
2.1.1	Costi di abbonamento	Tasse annuali in caso di hosting		x



---

# **Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico**

**Allegato 6: Controlli esterni**

---

# Controlli esterni

I seguenti controlli devono essere svolti da personale esterno:

## 1. Valutazione del protocollo crittografico

Il protocollo crittografico descrive a livello concettuale i messaggi, in parte crittografici, scambiati tra le diverse unità coinvolte nel sistema - per esempio i computer dei votanti, i server del sistema di VE, le componenti di controllo e la tipografia. Un'analisi del protocollo dovrà garantire che presupponendo che la parte affidabile del sistema di voto funzioni correttamente (cfr. n. 12.1.1.1) la verificabilità e la segretezza del voto siano **adempite a livello concettuale** conformemente ai requisiti.

Poiché le competenze dei potenziali organi di controllo (p. es. università o aziende con una spiccata attività di ricerca) possono variare rapidamente, tale esame non dev'essere svolto da un organo accreditato. La CaF esamina le proposte dei Cantoni e le valuta. Il mandato di analisi sarà affidato dal Cantone all'organo di revisione approvato dalla CaF.

La valutazione del protocollo crittografico dovrà essere ripetuta soltanto se vi sono modifiche o nuove scoperte di fondo a proposito della sicurezza degli elementi crittografici utilizzati.

## 2. Audit delle componenti di controllo

La verificabilità e la segretezza del voto dipendono dall'affidabilità delle componenti di controllo impiegate (cfr. n. 12.1.1.2). Il loro corretto funzionamento è dunque di **fondamentale importanza**. Un audit deve garantire che le componenti di controllo inviino soltanto le informazioni descritte nel protocollo crittografico e che i votanti o i controllori (cfr. n. 12.1.1.3) possano notare ogni uso non conforme.

In ragione della loro importanza, le componenti di controllo sono sottoposte a controlli più approfonditi rispetto alle altre parti del sistema di VE. A tale scopo sono disponibili sul mercato prototipi certificati delle componenti di controllo (moduli HSM o computer senza protezione dell'hardware), che possono essere completati con le funzioni crittografiche specifiche per il VE. In tal modo la verifica è più dettagliata, mentre le funzioni sottoposte a verifica sono ridotte. Mentre per un modulo HSM certificato si può presumere che gli elementi segreti sottoposti a una speciale protezione non siano accessibili senza che qualcuno se ne accorga, per le componenti di controllo senza protezione dell'hardware occorre valutare la qualità di un dispositivo che segnala verso l'esterno gli accessi non autorizzati.

Le componenti di controllo devono essere sottoposte ad audit **ogni qualvolta intervengono modifiche delle funzioni crittografiche supplementari**. Nel caso di adeguamenti di un modulo HSM, ciò vale per l'intera componente. Tuttavia, i protocolli crittografici possono essere definiti in modo che la portata delle funzioni di un modulo HSM si limiti a funzioni crittografiche elementari, così che non vi siano da attendersi modifiche per anni.

## 3. Audit sulla funzionalità dell'intero sistema

Dev'essere sottoposta ad audit l'intera **architettura** del sistema di voto VE, come pure la sua **implementazione**. In questo caso possono essere applicati criteri meno restrittivi rispetto alle componenti di controllo, poiché queste ultime garantiscono già la verificabilità e la segretezza del voto all'interno del sistema di voto. Per lo stesso motivo l'audit dev'essere effettuato **solo in caso di modifiche del protocollo**. A questo proposito occorre osservare che, in vista di uno svolgimento senza intoppi, la ripetizione di almeno una parte dell'audit può essere senz'altro opportuna anche per altre modifiche del sistema.

## 4. Audit del centro di calcolo ospitante

Analogamente a quanto richiedono molte banche, il centro di calcolo che gestisce il sistema di VE dev'essere certificato. La certificazione deve avvenire secondo le norme ISO 27001. In tal modo sono osservati anche determinati requisiti di sicurezza che risultano dai lavori del gruppo di lavoro tecnico. Un certificato ISO 27001 dev'essere rinnovato al più tardi dopo **tre anni**. Come richiesto per l'audit dell'intero sistema, anche il presente audit dev'essere ripetuto dopo **ogni modifica del protocollo crittografico**.

## **Allegato 6: Controlli esterni**

### **5. Test sulla sicurezza**

Nell'ambito dell'audit descritto in precedenza il gestore del sistema deve dimostrare di applicare misure che ostacolano un'incursione esterna nell'infrastruttura di VE.

Per evitare l'insorgere di **lacune dal profilo della sicurezza** è importante applicare sempre le versioni più aggiornate del software. A tale scopo, nell'ambito dell'audit descritto al punto 4, il gestore deve dimostrare che è previsto un processo secondo il quale le parti critiche del sistema di voto sono aggiornate regolarmente.

Possono comunque verificarsi lacune dal profilo della sicurezza che, in seguito a una configurazione errata e/o per mezzo del materiale di voto, consentono a un aggressore di introdursi nel sistema. Per questa ragione è anche richiesto un test sulla sicurezza che **verifichi** che il sistema non presenti **tipici punti deboli**.

Non da ultimo a causa della continua evoluzione della tecnologia, l'audit dev'essere ripetuto **ogni tre anni**.

### **6. Audit della tipografia**

È ipotizzabile che, a medio termine, la tipografia dovrà essere calcolata **parte affidabile** di un sistema di VE per quanto concerne la verificabilità e la segretezza del voto (cfr. n. 12.1.1.2). Al fine di assicurare che i dati rilevanti dal profilo della sicurezza non vengano diffusi, è importante effettuare una verifica dei processi e dei mezzi ausiliari impiegati dalla tipografia. In ragione della sua importanza fondamentale per l'auspicata attuazione della verificabilità, l'audit dev'essere ripetuto **ogni due anni**.



---

# **Documentazione complementare concernente il terzo rapporto del Consiglio federale sul voto elettronico**


**Allegato 7: Ipotesi di attuazione dei requisiti di sicurezza**

---



## Allegato 7: Ipotesi di attuazione dei requisiti di sicurezza

Le **componenti di controllo** hanno le seguenti caratteristiche:



- contengono una parte della chiave segreta;
- contribuiscono alla generazione dei codici di controllo stampati sulle liste dei codici;
- contribuiscono al rimescolamento dei voti;
- contribuiscono alla decodifica dei voti;
- generano dimostrazioni crittografiche.



I **controllori** sono incaricati di ricalcolare le dimostrazioni generate dalle componenti di controllo.

Gli elettori ricevono il loro **certificato elettorale** con i seguenti numeri casuali (diversi per ogni certificato)



- numero del certificato elettorale (16 cifre)


Gli elettori ricevono una lista (**lista di codici; lista di codici di controllo**) per verificare che il voto codificato abbia raggiunto il sistema di voto e che le componenti di controllo siano conformi. La lista contiene:



- un numero di identificazione ID;
- un codice di controllo per ogni candidato. I codici sono indici in ordine casuale (diversi in ogni lista). Potrebbero anche essere immagini disposte diversamente su ogni lista di codici;
- codice di conferma (6 cifre).
- codice di finalizzazione (6 cifre).

### 1. Inizializzazione

Le componenti di controllo producono le loro parti della chiave privata e generano i dati necessari per la verifica. La tipografia riceve i dati che devono essere stampati sui certificati e sulle liste di codici. Il sistema di voto riceve una copia del codice, che non può essere associato a candidati. In tal modo il sistema di voto può verificare se i codici generati per gli elettori durante lo scrutinio sono corretti senza infrangere il segreto elettorale.



Le quattro fasi dell'inizializzazione sono illustrate in dettaglio ai punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

## Allegato 7: Ipotesi di attuazione dei requisiti di sicurezza

### 1.1 Generazione di chiavi e di altri valori rilevanti

1. Il sistema di voto produce un numero ID casuale per ogni lista di codici.
2. Il sistema di voto produce numeri di certificato elettorale casuali e li associa con i dati relativi all'indirizzo degli elettori.
3. Associa un valore a ogni candidato (*valore del candidato*) attingendo da un dominio globale predefinito.
4. Il sistema di voto mette a disposizione un computer di set up (non in linea). I dati del punto (1) e il catalogo elettorale virtuale sono caricati mediante un mezzo di archiviazione sul computer di set up.
5. Le componenti di controllo formano un LAN (senza collegamento al sistema di voto) e, eventualmente, sono inizializzate e utilizzate sotto la sorveglianza dei controllori. Le componenti di controllo comunicano per generare una PKI ElGamal ripartita. Salvano le loro parti della chiave ElGamal privata. Da questo momento ogni utilizzo delle loro parti di chiave ElGamal privata è contrassegnato con un contatore designato e viene emessa una firma di input e output. Essi salvano la chiave pubblica comune e le singole parti della chiave pubblica munita di firma su una chiave USB. Il contenuto delle chiavi USB è destinato al computer di set up.
6. Il computer di set up effettua un *hash* sull'insieme dei numeri di certificato elettorale e uno sull'insieme dei codici di conferma. I due valori proseguono via chiave USB verso le componenti di controllo.
7. Le componenti di controllo dotano i due valori di una firma ciascuno e li rispediscono al computer di set up.
8. Ogni componente di controllo genera un'ulteriore chiave privata per ogni lista di codici per «mascherare i voti» (*chiave di mascheramento*, cfr. qui di seguito). Come descritto in precedenza, ogni utilizzo della chiave è contrassegnato con un contatore designato e viene emessa una firma di input e output.

### 1.2 Generazione di dati per la tipografia e stampa

1. Il computer di set up codifica ogni valore relativo ai candidati con una chiave ElGamal pubblica della tipografia una volta sola per numero ID e invia il risultato assieme al numero ID, per esempio mediante una chiave USB o un altro mezzo di archiviazione, alle componenti di controllo.
  2. Le componenti di controllo mascherano ogni valore cifrato relativo ai candidati con una chiave di mascheramento specifica per l'ID (procedimento omomorfo; potenziamento per componenti delle codifiche ElGamal). Esse archiviano le chiavi di mascheramento associate con i numeri ID ricevuti e i codici di conferma.
  3. Le componenti di controllo scelgono una cifra casuale, che fa parte del codice di conferma e del codice di finalizzazione, e la cifrano con la chiave della tipografia.
  4. Le componenti di controllo inviano le cifrature mascherate e le parti del codice di conferma e di finalizzazione cifrate per la tipografia via chiave USB al computer di set up.
  5. Il computer di set up ne deriva i mascheramenti cifrati per ogni numero ID, nonché i codici di conferma e di finalizzazione cifrati.
  6. Tutti i dati destinati alla tipografia vengono cifrati e caricati su un DVD, e quindi consegnati alla tipografia.
- 
7. La tipografia decodifica tutti i dati. Essa seleziona per ogni ID tutti i valori mascherati dei candidati (assieme alla designazione del candidato per la lista di codici) in base all'entità del valore. La lista che ne risulta viene indicizzata. L'indice di un candidato è il codice del candidato che dev'essere stampato sulla lista dei codici. Tutti questi passi si svolgono in modo automatico; la tipografia riceve in precedenza un programma corrispondente da un organo indipendente. I candidati sono stampati sulla lista di codici nell'ordine originario con il loro codice, assieme all'ID, al codice di conferma e al codice di finalizzazione. In tal modo per ogni ID si generano codici di controllo casuali (ordinamento casuale degli indici) per ogni candidato.
  8. La tipografia stampa le liste dei codici e i certificati elettorali con il numero di certificato elettorale e i dati dell'indirizzo.

## Allegato 7: Ipotesi di attuazione dei requisiti di sicurezza

### 1.3 Apertura dell'urna

1. Il computer di set up invia al sistema di voto la chiave pubblica e tutti i valori firmati con le rispettive firme.
2. Le componenti di controllo sono associate al sistema di voto.

#### Osservazioni:


- I controllori possono rilevare un'utilizzazione indebita dei segreti delle componenti di controllo grazie alle firme, ai contatori e alle dimostrazioni crittografiche nelle componenti di controllo anche dopo l'elezione. Tuttavia, la presenza dei controllori al momento dell'inizializzazione aiuta a riconoscere tempestivamente e con maggior facilità eventuali irregolarità.
- La separazione delle componenti di controllo dal sistema di voto da parte del computer di set up e delle chiavi USB serve essenzialmente a rendere plausibile la loro indipendenza. I tentativi del sistema di elezione di «trafugare» le componenti di controllo appaiono quindi «ancora più impossibili». Per gli stessi motivi, le componenti di controllo possono essere sorvegliate mediante telecamere in fase di votazione.

### 1.4 Generazione della tabella per il sistema di voto ai fini del controllo della validità dei voti cifrati


La tipografia invia al sistema di voto la lista dei mascheramenti smistati (tabella di controllo dei codici) per ogni ID senza la designazione del candidato.

## 2. Procedimento elettorale

Il procedimento elettorale è rappresentato in modo schematico nei quattro grafici seguenti. È spiegato in dettaglio nei seguenti paragrafi.



## Allegato 7: Ipotesi di attuazione dei requisiti di sicurezza



### 2.1 Processo dal punto di vista dell'elettore


1. Effettuare il login con il numero di certificato elettorale e l'ID della lista di codici.
2. Registrare il voto e confermare.
3. **Facoltativo:** verificare il codice di controllo che vi figura con l'aiuto della lista di codici. Se un codice è sbagliato o non figura, interrompere il processo e esprimere il voto su carta. In caso contrario continuare dal n. (4).
4. Inserire il codice di conferma.
5. **Facoltativo:** confrontare il codice di finalizzazione che vi figura con quello sulla lista di codici. Se il codice è sbagliato o non figura contattare l'helpdesk.

### 2.2 Processo nel *backend*

1. L'utente si autentica con il numero di certificato elettorale, invia l'ID e altri dati (anno di nascita, ev. luogo di appartenenza), nonché un voto cifrato secondo la chiave ElGamal. In base a una prova a conoscenza zero (per provare di conoscere il voto cifrato) il voto cifrato è associato al numero di certificato elettorale (numero del certificato elettorale nell'hash del valore di sfida [challenge]).
2. Il sistema di voto fa proseguire il voto cifrato e l'ID alle componenti di controllo. Esse salvano un *hash* del voto cifrato, mascherano il voto cifrato, decifrano con la loro parte di chiave privata e rispediscono le parti del voto mascherato al sistema di voto, assieme alle firme degli input e output.
3. Il sistema di voto compone le parti del voto mascherato e ottiene il voto mascherato. Per mezzo dell'ID, trova il voto mascherato nella tabella di controllo dei codici. (Il voto cifrato diventa così valido.) Rispedisce l'indice del voto mascherato all'elettore (l'indice è il codice di controllo).
4. L'elettore invia il codice di conferma al sistema di voto e questo lo fa proseguire alle componenti di controllo. Le componenti di controllo esaminano la loro parte del codice di conferma con l'ausilio della parte che hanno prodotto durante la fase di inizializzazione. Quando le componenti di controllo si sono confermate reciprocamente che le loro parti del codice di conferma sono corrette comunicano le loro parti del codice di finalizzazione al sistema di voto. Quest'ultimo compone tali parti e ottiene il codice di finalizzazione.
5. Il sistema di voto invia il codice di finalizzazione agli elettori.
6. Il sistema di voto deposita il voto cifrato nell'urna elettronica.

### 3. Conteggio

Per il conteggio ogni componente di controllo inizia a rimescolare e a cifrare i voti. Dopodiché tutte le componenti di controllo partecipano alla decifrazione. Forniscono tutte le dimostrazioni necessarie a controllare che la sicurezza sia garantita in ogni fase.



1. Le componenti di controllo formano un LAN.
2. Il sistema di voto consegna tutti i voti all'urna elettronica della prima componente di controllo.
3. Questa effettua nuove cifrature, rimescola i voti, calcola le dimostrazioni e invia tutti i valori al sistema di voto.
4. Il sistema di voto invia le nuove cifrature rimescolate alla successiva componente di controllo ecc.
5. Il sistema di voto consegna i voti rimescolati alle componenti di controllo. Queste ultime utilizzano le parti della loro chiave privata per decifrare e per generare una dimostrazione che le decifrazioni parziali sono corrette. Tutti i valori sono consegnati al sistema di voto muniti di una firma.
6. Il sistema di voto calcola i voti non cifrati in base alle decifrazioni parziali.
7. Il sistema di voto consegna tutti i valori firmati, le firme e le prove ai controllori.
8. I controllori controllano i contatori delle componenti di controllo e verificano, servendosi dei dati forniti dal sistema di voto (tra cui la massa di tutti i numeri di certificato elettorale e di codici di conferma, nonché i singoli *hash* firmati dalle componenti di controllo) e delle componenti di controllo (tra cui gli *hash* dei numeri di certificato elettorale dei voti espressi e l'indicazione, per ogni voto, se le singole parti dei codici di finalizzazione sono state generate), che l'elezione si è svolta correttamente.